

## Diritto all'oblio e motori di ricerca

GIUSEPPE EDUARDO POLIZZI

*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Pavia.*

SUMARIO: 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI. 2. IL DIRITTO ALL'OBLIO NELLE COSTITUZIONI SPAGNOLA E ITALIANA: LA TECNICA DEL BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI CRONACA. 3. LA TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO E DIRITTO ALL'OBLIO: LA DIVERGENTE POSIZIONE DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE E ITALIANE SULL'AMBITO DI APPLICABILITÀ DELLA DIRETTIVA EUROPEA DELLA RISERVATEZZA. 4. ALLA RICERCA DEL FRUTTO DI LOTO SU INTERNET: APPUNTI PER PROVVISORIE CONCLUSIONI. BIBLIOGRAFIA.

### 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il presente contributo si propone di analizzare il tema del diritto all'oblio su internet da una prospettiva costituzionale, comparando l'esperienza spagnola e italiana.

La necessità di preservare i dati della «persona» dalla (invasiva) conoscenza altrui assume particolare urgenza in corrispondenza dell'evoluzione dei mezzi telematici, e in particolare di internet e dei suoi strumenti, poiché attraverso tali strumenti anche le informazioni sulla persona, come tutte le altre, sono assoggettate a un accesso e a un trasferimento liberi, veloci, incondizionati, talvolta senza il consenso dell'interessato, anche a distanza di molto tempo da quando i dati sono immessi in rete.

L'analisi sarà condotta dando atto, in primo luogo, del fondamento costituzionale del diritto all'oblio. Dopodiché verranno prospettati i tre grandi macro-temi in cui il diritto all'oblio s'inserisce: il rapporto tra tempo e diritto, la territorialità del diritto e, infine, la scelta di politica legislativa circa le modalità di tutela<sup>1</sup>.

1. Vedi Comunicato stampa del 20 aprile 2010 del Garante della Protezione dei dati

## 2. IL DIRITTO ALL'OBLIO NELLE COSTITUZIONI SPAGNOLA E ITALIANA: LA TECNICA DEL BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI CRONACA

Sebbene manchi nella Costituzione spagnola e in quella italiana una disposizione espressamente dedicata al diritto all'oblio su internet, gli interpreti di entrambi gli ordinamenti sono giunti al riconoscimento di un autonomo diritto, esercitabile dalla persona fisica o giuridica, anche nei confronti dei motori di ricerca, che trova diretto fondamento in taluni diritti e libertà sanciti in Costituzione.

Va ricordato che la matrice culturale da cui derivano le disposizioni dedicate ai diritti e alle libertà individuali nella Costituzione italiana e in quella spagnola è la medesima. In primo luogo, entrambe le Carte costituzionali sono redatte in risposta ai regimi totalitari -fascista e franchista- che avevamo compresso sino all'esaurimento lo spazio di diritti e libertà fondamentali. Entrambe si ricollegano, sviluppandone le istanze garantistiche, al *Bill of Rights* inglese del 1689 e alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.

La Costituzione spagnola, però, essendo stata promulgata nel 1978, e quindi successivamente a quella italiana del 1948, si è potuta confrontare anche con altre importanti carte internazionali, come ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, e con l'elaborazione giurisprudenziale, consolidatasi in Germania e in Italia, sul punto dei diritti fondamentali. Lo stesso comma secondo dell'art. 10 della Costituzione spagnola ne riporta in parte traccia: «Le norme relative ai diritti fondamentali e alle libertà che la Costituzione riconosce, saranno interpretate conformemente alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ai trattati e accordi internazionali sulle stesse materie ratificati dalla Spagna».

Il titolo I, parte I della Costituzione italiana contiene alcune disposizioni riguardanti i diritti individuali attinenti alla sfera più intima della persona, che, secondo una tecnica a spirale, sono ordinate dal bene spazialmente più prossimo all'individuo, ossia la libertà di autodeterminazione (art. 13), a quello spazialmente meno prossimo: domicilio (art. 14), libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15) e circolazione (art. 16).

personali italiano con cui si dava notizia di una lettera predisposta dai Garanti del diritto alla privacy di Italia, Spagna, Canada, Francia, Israele, Germania, Irlanda, Olanda, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, dove erano espresse profonde preoccupazioni per il modo in cui Google Incorporated affronta le questioni sulla privacy

La Costituzione per un maggior dett

Nel titolo I, capi il diritto alla vita e dichiarare le proprie libertà di autodeterm. sonale e familiare, a gretezza delle comu. tire il diritto all'onore e l'infanzia (art. 18) nazionale (art. 19) di cronaca (art. 20)

Benché nella C dei diritti della pers diritto all'oblio, si è interpretazione delle virtù di una lettura «fattispecie aperte» espressamente tutel.

Nell'ordinamer zione evolutiva di a. ll'art. 18, e dal bilan

In particolare s de España, dall'inter di un diritto alla ri nore, dell'intimita e di vita privata è pos diritto alla riservate di cronaca di cui all il diritto del cittada le idee e le opinioni; altro mezzo di ripa mente informazioni di esprimere e diff

2 Il riferimento prin garantisce i diritti r ove si svolge la sua solidarietà politica. B. VASCO VARELA, 1997

La Costituzione spagnola rispetto a quella italiana si caratterizza per un maggior dettaglio nella codificazione dei diritti individuali.

Nel titolo I, capitolo II vi sono disposizioni riguardanti, tra gli altri, il diritto alla vita e all'integrità fisica (art. 15), il divieto dell'obbligo a dichiarare le proprie convinzioni ideologiche e religiose (art. 16); la libertà di autodeterminazione (art. 17); il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare, alla propria immagine, la libertà di domicilio; la segretezza delle comunicazioni e i limiti all'uso dell'informatica per garantire il diritto all'onore, all'intimità, all'immagine e proteggere la gioventù e l'infanzia (art. 18); la libertà di residenza e circolazione sul territorio nazionale (art. 19); il diritto di manifestare il proprio pensiero e il diritto di cronaca (art. 20).

Benché nella Costituzione italiana ci sia una minor specificazione dei diritti della persona, sul punto del riconoscimento di un autonomo diritto all'oblio, si è giunti alle medesime conclusioni derivanti dall'interpretazione delle disposizioni della Costituzione spagnola, anche in virtù di una lettura combinata ed evolutiva di alcune clausole generali, «fattispecie aperte» a cui è possibile ricondurre posizioni soggettive non espressamente tutelate dal testo costituzionale<sup>2</sup>.

Nell'ordinamento spagnolo il diritto all'oblio deriva dall'interpretazione evolutiva di talune norme costituzionali, per di più contenute nell'art. 18, e dal bilanciamento tra esse e l'art. 20.

In particolare, secondo la giurisprudenza del *Tribunal Constitucional de España*, dall'interpretazione dell'art. 18 è possibile dedurre l'esistenza di un diritto alla riservatezza che è strumentale alla protezione dell'onore, dell'intimità e dell'immagine della persona: mediante esso l'ambito di vita privata è posto al riparo dall'azione o dalla conoscenza altrui<sup>3</sup>. Il diritto alla riservatezza, però, incontra un limite nell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'art. 20. In particolare, l'art. 20 lettere a) e d) riconosce il diritto del cittadino a esprimere e diffondere liberamente il pensiero, le idee e le opinioni per mezzo della parola, degli scritti o con qualunque altro mezzo di riproduzione e il diritto a comunicare o ricevere liberamente informazioni attraverso qualsiasi mezzo di diffusione. Il diritto di esprimere e diffondere liberamente il proprio pensiero, ai sensi del

2. Il riferimento principale è all'art. 2 Cost., secondo cui: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

3. BLANCO VALDÉS, 1997.

quarto comma dell'art. 20, non può porsi in contrasto con i diritti costituzionali indicati nel titolo I capitolo II e nelle leggi che li attuano, né deve ledere quei diritti che sono oggetto di protezione della stessa Costituzione spagnola – onore, intimità, immagine (ex art. 18, primo comma); altresì, l'esercizio del diritto di cronaca non deve compromettere la protezione della gioventù e dell'infanzia.

Poiché il diritto di cronaca nella sua applicazione concreta è idoneo a collidere col diritto alla riservatezza, e siccome entrambi hanno una rilevanza costituzionale in quanto preposti alla tutela di beni costituzionali che sono garantiti (art. 18 primo comma)<sup>4</sup> e, al contempo, posti come limite all'esercizio di altri diritti (art. 20, quarto comma)<sup>5</sup>, si è proceduto ad un loro bilanciamento. Si è dunque affermato che i requisiti necessari per la pubblicazione di una notizia avente dei dati personali sono il rilievo dell'interesse pubblico alla conoscibilità della stessa e la sua attualità. La conseguenza è che i mezzi d'informazione devono valutare *ex ante* l'attualità e la rilevanza pubblica dei dati personali oggetto di una notizia e, se essi non forniscono informazioni aggiuntive alla notizia stessa, devono impedire l'identificazione della persona, omettendo financo l'indicazione del nome e del cognome, incluso l'indicazione delle iniziali o qualsiasi riferimento supplementare da cui è possibile procedere all'identificazione di un dato soggetto. Invece, qualora sia trascorso un determinato lasso di tempo e si voglia ripubblicare la notizia, i mezzi d'informazione devono valutare *ex post* la persistenza dell'interesse pubblico alla sua conoscibilità<sup>6</sup>. In caso di assenza di tale persistenza il titolare dei dati personali, sia essa persona fisica o giuridica, potrà dunque opporre un diritto all'oblio, ossia un diritto a essere dimenticata, in relazione alla notizia stessa.

Il trascorrere del tempo, dunque, incide sull'esercizio di cronaca riguardo notizie in passato legittimamente diffuse: non vi sarà violazione del proprio diritto all'oblio se e solo se al momento della pubblicazione

4. Art. 18, primo comma Costituzione spagnola: «È garantito il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla propria immagine».

5. Art. 20, quarto comma Costituzione spagnola: «Queste libertà [indr. a) di esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni con la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo di riproduzione; b) di produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica; c) di libertà di insegnamento; d) di comunicare o ricevere liberamente informazioni veridiche attraverso qualsiasi mezzo di diffusione] hanno il loro limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo Titolo, nei precetti delle leggi che le attuano e, specialmente, nel diritto all'onore, all'intimità, alla propria immagine e alla protezione della gioventù e dell'infanzia».

6. Garante della privacy spagnolo, Resolución n.º 2353, 2011.

v'è (ar  
zia st  
Il  
quanc  
notizi  
N  
Il  
tezza  
bilanc  
diritti  
In  
deriva  
a esse  
convu  
al tem  
L  
mente  
fonde  
Il  
anche  
condiz  
tualità  
diffusi  
purch  
ricerca  
zione,  
Si  
Il ordi  
riserve  
7. SSD  
Tet  
8. STC  
terr  
tate  
An a  
den  
nit  
9. Cer  
jur

v'è (ancora) l'attualità dell'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia stessa.

Il diritto di cronaca, così, prevale sul diritto alla riservatezza solo quando i dati comunicati sono di rilevanza pubblica, v'è l'attualità della notizia<sup>7</sup> e, altresì, l'informazione è vera<sup>8</sup>.

Nell'ordinamento italiano il ragionamento è simile.

Il diritto all'oblio, definito da taluni Autori anche diritto alla riservatezza storica, è di origine giurisprudenziale ed è frutto anch'esso del bilanciamento tra il diritto all'identità personale, di cui all'art. 2, e il diritto di cronaca sancito nell'art. 21.

In particolare, da una lettura dell'art. 2 Cost., la Corte costituzionale deriva l'esistenza di un autonomo diritto della persona fisica e giuridica a essere se stessa, con tutte le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano e, al tempo stesso, qualificano l'individuo<sup>9</sup>.

L'art. 21 della Costituzione tutela il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, che comprende la libertà di informare e diffondere idee e notizie, ossia il diritto di cronaca.

Il diritto di cronaca è esercitato in modo legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni: 1) l'utilità sociale dell'informazione (ossia l'esistenza dell'attualità dell'interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi); 2) la verità dei fatti esposti (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in quest'ultimo caso, sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); 3) la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, la cosiddetta continenza formale.

Similmente a quanto accade nell'ordinamento spagnolo, anche nell'ordinamento italiano il diritto di cronaca è bilanciato col diritto alla riservatezza, sul quale prevale qualora vi sia l'attualità dell'interesse

7. SSTC 171/1990; 105/1990; STC 105/1983. MUÑOZ MACHADO, 1998. CREMANDES, 1995; TEJEDOR HERRERI, 1990.

8. STC 6/1988, 105/1990, 249/1992. Il Tribunale costituzionale spagnolo, inoltre, ha affermato che il diritto all'informazione assume il suo massimo livello quando è esercitato dai professionisti dell'informazione (da intendersi, qui, i giornalisti iscritti all'albo) mediante veicoli istituzionalizzati di formazione dell'opinione pubblica. Ne deriva che i professionisti dell'informazione sono titolari di un diritto all'informazione rinforzato rispetto agli altri cittadini vedi STC 6/1981.

9. Corte Cost. 13/1994; Cass. 13/1994. Vedi anche Corte cost., 38/1973, in *Giur. cost.*, 1973, p. 362. Di recente Trib. Roma, ordinanza del 21/11/1996, in *Dir. inf.*, 97, 266.

pubblico alla conoscenza della notizia ed essa sia esposta in forma civile e corretta<sup>10</sup>. Il diritto all'oblio comprende anche il diritto alla contestualizzazione e all'aggiornamento dei dati per garantire il rispetto della propria attuale identità personale e morale<sup>11</sup>.

Nell'ordinamento spagnolo e in quello italiano vige dunque la regola per cui è illecito divulgare una notizia, già in passato diffusa, quando non c'è più l'attualità dell'interesse pubblico all'informazione. Il trascorrere del tempo fa sì che un determinato fatto cessi di essere oggetto di cronaca, tornando a essere prevalente il suo esclusivo interesse di fatto privato. Oggetto di tutela è, quindi, l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni che la reiterata diffusione di una notizia, in passato legittimamente pubblica, arreca al suo onore e alla sua reputazione<sup>12</sup>.

Dunque, anche nel caso italiano le esigenze di tutela della privacy, da quest'ultima nella sua accezione storica, prevalgono sul diritto all'informazione ove determinati avvenimenti o notizie, ancorché veri ed effettivamente accaduti, vengano riproposti all'attenzione del lettore a notevole distanza di tempo, qualora gli stessi siano privi di interesse pubblico e inidonei a legittimare l'esimente del diritto di cronaca per mancanza del requisito dell'attualità della notizia<sup>13</sup>.

### 3. LA TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO E DIRITTO ALL'OBLIO: LA DIVERGENTE POSIZIONE DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE E ITALIANE SULL'AMBITO DI APPLICABILITÀ DELLA DIRETTIVA EUROPEA DELLA RISERVATEZZA

Posto il riconoscimento di un autonomo diritto all'oblio sia nell'ordinamento spagnolo sia nell'ordinamento italiano, bisogna comprendere come questo diritto sia azionabile nei confronti dei motori di ricerca, quali Google. Il punto che si vuole affrontare riguarda strettamente il tema della territorialità del diritto, che pare, in fattispecie simili a quella in esame, non essere di per sé sufficiente per risolvere casi in cui le società di internet, che trattano i dati personali, siano stabilite fuori dall'Unione europea e dunque non siano soggette alla Direttiva europea sulla riservatezza e alle relative leggi di trasposizione nazionale.

10. Cass. n. 5658/1998; Cass. 3679/1998.

11. Cass. 5525/2012.

12. Cass. 3679/1998.

13. Tribunale di Roma 15 maggio 1995, in *Foro it.*, 1995, 76; FERRI, 1990; CASSANO, 1998. Sul diritto alla riservatezza vedi SCALISI, 2002.

La fattispecie della privacy paragonandosi al diritto di oblio.

In Italia la privacy ha una disciplina che di paginazione dei dati per privacy. Tuttavia trattasse in materia di diritto di oblio, non essendo il titolare incorporato. L'ordinamento italiano riceve la sede nel terzo sono applicabili. Succede cui Google, stoccati in Italia che nel caso adottati i mezzi di acquisizione.

14. Nell'ordinamento italiano la disciplina alla tutela del diritto di oblio. La Direttiva dell'Unione europea per quel che al 1997. La direttiva nazionale all'attività della Direttiva, alla cancellazione delle finalità. Il banco esse art. 6 lettera legge organica di sanzionazione. In Italia, la materia è disciplinata da art. 24.

15. Con pro...

La fattispecie si è presentata più volte davanti alle Autorità garanti della privacy italiana e spagnola che, nell'esercizio dei poteri di natura paragiurisdizionale riconosciuti dalle rispettive leggi istitutive, assumono il ruolo di tutori di prima istanza del diritto all'oblio su internet<sup>14</sup>.

In Italia, sin dalla decisione del 18 gennaio 2006, il Garante della privacy ha riconosciuto che la creazione e la conservazione di copie cache di pagine web sia da considerarsi come un autonomo trattamento dei dati personali, soggetto quindi alla disciplina del Codice della privacy. Tuttavia, in assenza della prova che la sede italiana di Google trattasse in modo autonomo i dati personali, ha costantemente pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di Google Italia, considerando titolare del trattamento, e dunque legittimata passiva, Google Incorporated, che ha sede legale in California. In altre parole: il Garante italiano riconosce il diritto all'oblio per i motori di ricerca che hanno sede nel territorio nazionale o, in ogni caso, nell'Unione europea, ove sono applicabili la Direttiva 95/46/CE e le leggi nazionali di trasposizione. Successivi provvedimenti, che hanno anche trattato fattispecie in cui Google si limita a elencare nei propri risultati di ricerca contenuti stoccati in altri siti, si sono attestati su questa linea, chiedendo tuttavia che nel caso di notizie presenti in archivi on line di quotidiani, fossero adottati i mezzi tecnici necessari affinché i robot di Google non potessero acquisire le informazioni ivi contenute<sup>15</sup>.

14. Nell'ordinamento spagnolo e italiano (come negli ordinamenti dei Paesi appartenenti all'Unione europea) la protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche è disciplinata in primo luogo dalla Direttiva 95/46/CE che, ai sensi dell'art. 1, mira alla «tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali». La Direttiva citata è stata adottata negli anni precedenti l'espansione di internet e dell'emergere dell'utilizzo diffuso dei motori di ricerca per facilitare il navigatore e, per quel che qui interessa, della fondazione del motore di ricerca Google, che risale al 1997. Questa contingenza storica è il motivo per cui la stessa Direttiva e le leggi nazionali di trasposizione non contengono alcuna disposizione esplicita in merito all'attività svolta dai motori di ricerca e al diritto all'oblio in relazione a essi. Nella Direttiva europea vi è qualche disposizione dedicata al più generale tema del diritto alla cancellazione dei dati conservati oltre il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono rilevati o successivamente trattati, sempre che non debbano essere conservati per ragioni di carattere storico, statistico o scientifico (vedi art. 6 lett. d). Sul piano interno, in Spagna, la Direttiva europea è stata recepita dalla legge organica del 13 dicembre 1999, n. 15, la quale affida all'Autorità per la protezione dei dati personali (Agencia Espanola de Proteccion de Datos) il potere di sanzionare atti o comportamenti lesivi della riservatezza e dei dati personali. In Italia, la Direttiva è stata recepita dalla legge 675/96 poi sostituita dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui d. lgs 196/2003. Vedi Direttiva comunitaria 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE in GUCE, 23 novembre 1995, n. L 281.
15. Con provvedimento del 29 settembre 2010 adottato nei confronti di RCS Digital

Il Garante della privacy spagnolo è invece andato oltre, ritenendo indirettamente applicabile a Google Inc. la Direttiva 95/46/CE. La fattispecie, che il 2 marzo 2012 ha portato l'Audencia Nacional a sollevare una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia CE, ha origine dal ricorso al Garante della privacy spagnolo di un cittadino il quale, digitando il proprio nome su Google, vedeva indicizzare delle notizie, risalenti nel tempo, in cui risultava che molti anni prima era stato messo in vendita un suo bene immobile a causa del mancato pagamento dei contributi previdenziali<sup>16</sup>. Con provvedimento del 30 luglio del 2010, l'Agenzia spagnola sollecitava Google Spagna ad adottare le misure tecniche necessarie per rimuovere i dati dall'indice e impedire che in futuro le stesse notizie potessero essere nuovamente reperibili tramite il motore di ricerca Google.

Nel provvedimento si sostiene che Google Inc. e Google Spagna sono obbligate a rispettare il diritto di cancellazione dei dati dai propri risultati di ricerca e che Google Spagna è sottoposta alla Direttiva europea di protezione dei dati personali, e di conseguenza alla normativa nazionale di trasposizione, poiché è stabilita sul territorio europeo. Dunque, l'Autorità chiedeva a Google Spagna e Google Inc. di intraprendere le iniziative necessarie per rimuovere i dati indicizzati e precluderne il futuro accesso. Contro il provvedimento proponevano ricorso giudiziale davanti all'Audencia Nacional sia la società madre Google Inc. sia la sua filiale Google Spagna. Entrambi i ricorsi chiedevano l'annullamento della decisione dell'Agenzia sostenendo, per quel che qui interessa, che occorre tenere distinta l'attività commerciale di Google Spagna rispetto a quella di Google Inc. Mentre quest'ultima è la titolare del trattamento dei dati personali, Google Spagna si limita alla raccolta pubblicitaria per tramite della vendita degli spazi pubblicitari. Dunque, Google Inc., avendo sede legale in California, deve considerarsi fuori dal campo di applicazione della Direttiva europea e della normativa di trasposizione.

S.p.A., il Garante della privacy dichiara il non luogo a procedere poiché l'azienda rappresentava di aver posto in essere, tramite la compilazione del file robots.txt, quanto già indicato dal Garante quale strumento idoneo a contemperare gli interessi dei soggetti che aspirano a non veder più associati i loro nominativi a notizie risalenti nel tempo, con quello dell'editore a mantenere integro il proprio archivio, ritenendo dunque di non dover aderire alle ulteriori istanze dell'interessata (nella specie quella di aggiornamento dei dati), che comporterebbero un'innammissibile modifica dell'archivio storico interno al sito del quotidiano. *Mezzanotte*: 2009, 197, 188. Vedi ancora Decisione su ricorso 29 settembre 2010 pubblicato sul Bollettino n. 119/settembre 2010.

16. Audencia Nacional, procedimiento ordinario 725/2010 Google Spain Google Inc. contra Agencia de proteccion de datos.

L'Audencia Nacional, l'art. 267 del Trattato di Roma, la Corte di Giustizia, la Direttiva della legge nazionale, qualora si cerca i cui servizi, il ruolo del diritto all'oblio.

Non va dimenticata la sentenza della Audiencia Nacional a produrre e ad affrontare caso contro Google. L'ampliamento del punto della privacy.

D'altro canto, il proprio per le ragioni che ha portato a questa decisione.

Nel 2010, il funzionamento avviare, qualora necessarie.

Di talché, il ufficialmente la legge di protezione dei dati, Generali sostituire la Direttiva.

In particolare, la Sezione 3 «Rectificación» stabilisce che l'annullamento della cancellazione dei dati, superiore diffusione erano stati messi quando: i dati non sono stati raccolti, revocato il consenso per cui era stato.

17. E di una Direzione poliziana, ora estesa.

L'Audencia Nacional ha rinviato alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'interpretazione della Direttiva 95/46/CE, riguardo a tre aspetti: l'applicabilità della legge nazionale di uno Stato membro in materia di protezione dei dati, qualora società non stabilite nell'Unione gestiscano motori di ricerca i cui servizi sono consultati e destinati anche ai cittadini di tale nazione; il ruolo assunto da tali società nel trattamento dei dati; la tutela del diritto all'oblio.

Non va dimenticato che la sentenza della Corte di Giustizia è idonea a produrre effetti su tutti i Paesi dell'Unione europea, che si trovano ad affrontare casi simili a quelli che hanno interessato Spagna e Italia contro Google. Per l'effetto, la sua soluzione potrebbe comportare un ampliamento del campo di applicazione della normativa europea sul punto della privacy.

D'altro canto, di recente, l'intero tema della tutela della riservatezza, proprio per le ragioni sin qui ricordate, è stato oggetto di un dibattito che ha portato ad alcune novità sul piano normativo europeo.

Nel 2010, il Consiglio europeo invitava la Commissione a valutare il funzionamento degli strumenti di protezione dei dati personali e ad avviare, qualora ne sorgesse l'esigenza, le iniziative legislative ritenute necessarie.

Di talché, il 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha presentato ufficialmente la proposta sul nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza. Si tratta di un Regolamento, *Generale Data Protection Regulation*, che, se approvato, andrà a sostituire la Direttiva 95/46/CE<sup>17</sup>.

In particolare, l'art. 17 «Right to be forgotten and to erasure» della Sezione 3 «Rectification and Erasure» della proposta di Regolamento, stabilisce che l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e l'astensione dall'ulteriore diffusione (soprattutto in relazione a quei dati personali che erano stati messi a disposizione mentre il soggetto era un bambino) quando: i dati non sono più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o sono stati in altro modo elaborati; il titolare abbia revocato il consenso al trattamento dei dati, o sia terminato il periodo per cui era stato dato consenso alla conservazione, e dove non c'è un

<sup>17</sup> È di una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia, ora esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE.

obbligo di legge per l'elaborazione dei dati; la persona titolare si oppone al loro trattamento; il trattamento non è conforme al Regolamento per altre ragioni. Qualora il Responsabile del trattamento li abbia resi pubblici, deve adottare tutte le misure ragionevoli, comprese le misure tecniche, per la loro cancellazione<sup>18</sup>.

La proposta di Regolamento, dunque, vuole garantire al cittadino il diritto di chiedere e ottenere la cancellazione da parte del responsabile di notizie che lo riguardano, o l'occultamento delle proprie generalità all'interno delle notizie stesse: i gestori si troverebbero, così, a modificare i contenuti dei propri siti su specifica richiesta del titolare dei dati.

Sotto l'aspetto sostanziale, le novità che il Regolamento apporta alla materia, almeno per quel che interessa in questa sede, riguardano l'introduzione del principio dell'applicazione del diritto dell'Unione europea anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da consentire il monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE.

Inoltre, è riconosciuto agli interessati il diritto all'oblio, ossia di decidere quali informazioni possano continuare a circolare, in particolare in rete, dopo un determinato periodo di tempo, fatte salve specifiche esigenze (ad esempio, per rispettare obblighi di legge, per garantire l'esercizio della libertà di espressione, per consentire la ricerca storica).

#### 4. ALLA RICERCA DEL FRUTTO DI LOTO SU INTERNET: APPUNTI PER PROVVISORIE CONCLUSIONI

Il diritto all'oblio riguardo ai motori di ricerca coinvolge, dunque, tre grandi macro-temi del diritto: il rapporto tra il tempo e il diritto; il principio della territorialità del diritto; la scelta di politica legislativa sul quomodo di tutela.

Riguardo al rapporto tra tempo e diritto, da un breve cenno comparativo all'esperienza costituzionale italiana e spagnola, si è dato atto della convergenza di conclusioni a cui gli interpreti di entrambi gli ordinamenti sono pervenuti: in assenza dell'attualità dell'interesse pubblico alla conoscibilità di una notizia pur in passato legittimamente diffusa, la notizia stessa non può più essere riproposta. Tuttavia, il bilanciamento tra opposte esigenze di tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, tra diritto alla riservatezza ed esercizio del diritto di cronaca, rischia di essere vanificato dall'incertezza del momento esatto in cui l'attualità

18. ROSEN, 2012.

assurge nuova, a distanza fisica o giuridica, mortificata come è nel r

In secondo diritto all'oblio riguarda Internet (proprietà in localizzazione e ripubblicazione in diverse. Il caso sotto l'Audencia le tutele offerte da Google Inc. proprio di territorio emblematico di proprietà fornita, che si applica solo per trattamento

19. Si ricorda: settembre 2012, mondo per versioni di google.it e mondo e anche di p. Il motore con sede di spazi e vari Paesi. Google It ordinario.
20. I Garanti di carceri italiani, s. dati pers. 119/setting n. 129- giu 2011; decreti su ricorso - 15 luglio bollettino

assurge nuovamente a elemento costitutivo del diritto di divulgare ancora, a distanza di tempo, una notizia contenente i dati di una persona fisica o giuridica, posto che dalla riproposizione potrà sentirsi offesa, mortificata e financo violata nel suo diritto a essere rappresentata così come è nel momento attuale.

In secondo luogo, occorre riflettere sul rapporto tra la tutela del diritto all'oblio e il principio di territorialità del diritto, che per quel che riguarda Internet è al centro di una riflessione nei più svariati ambiti (proprietà intellettuale in primis). Orbene, internet è denotato dalla «de-localizzazione», per cui in linea di principio v'è la possibilità che dalla ripubblicazione di una notizia vi sia una lesione della dignità della persona in diversi ambiti geografici sottoposti a diversi regimi giuridici<sup>19</sup>. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di giustizia CE da parte dell'Audencia Nacional spagnola, sul se e in che modo è possibile applicare le tutele offerte dalla Direttiva CE sulla riservatezza nei confronti di Google Incorporated, segna ancora una volta l'inadeguatezza del principio di territorialità rispetto alla rete informatica. Il caso di Google è emblematico. Si discute di uno dei più noti e utilizzati motori di ricerca di proprietà della società Google Incorporated, con sede legale in California, che si serve di società filiali stabilite nei territori degli Stati membri solo per la raccolta pubblicitaria, rimanendo la titolare formale del trattamento dei dati personali<sup>20</sup>. Sul punto, a differenza delle conclu-

19. Si ricordi qui, solo come breve accenno, che il motore di ricerca Google fondato nel settembre del 1997, è uno dei più noti e utilizzati di internet, ed è fornito in tutto il mondo per mezzo dell'indirizzo web *www.google.com*. In molti Paesi esistono delle versioni locali, in lingua nazionale: in Italia abbiamo *google.it* mentre in Spagna *google.es*. Il motore di ricerca Google indicizza le pagine web provenienti da tutto il mondo e, oltre a fornire l'accesso ai contenuti delle pagine indicizzate, si preoccupa anche di pubblicizzare beni e servizi, che vengono poi associati ai risultati di ricerca. Il motore di ricerca Google è di proprietà dell'omonima società Google Incorporated, con sede legale in California. Per la raccolta pubblicitaria, e dunque per la vendita di spazi e servizi, la casa madre Google Inc. si serve di filiali con sede legale nei vari Paesi e con propria autonoma personalità giuridica (per quel che a noi interessa, Google Italia e Google Spagna). Vedi il punto 3.2. Audencia Nacional, procedimento ordinario 725/2010 Google Spain Google Inc. *contra* Agencia de proteccion de datos.
20. I Garanti della privacy spagnolo e italiano sono stati investiti di numerose richieste di cancellazione di dati da parte di cittadini nei confronti di Google. Per il caso italiano, si vedano le seguenti decisioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali: decisione su ricorso 29 settembre 2010 pubblicato sul bollettino n. 119/settembre 2010. In termini vedi decisioni su ricorsi - 24 giugno 2011 bollettino n. 129/giugno 2011; decisioni su ricorsi - 19 maggio 2011 bollettino n. 128/maggio 2011; decisioni su ricorsi - 22 maggio 2009 bollettino n. 105/maggio 2009; decisioni su ricorsi - 11 dicembre 2008 bollettino del n. 100/dicembre 2008; decisioni su ricorsi - 15 luglio 2010 bollettino n. 118/luglio 2010; decisioni su ricorsi - 24 giugno 2011 bollettino n. 129/giugno 2011; decisioni su ricorsi - 11 dicembre 2008 bollettino

sioni convergenti a cui sono giunti gli interpreti spagnoli e italiani sul fondamento costituzionale del diritto all'oblio, si registra una divergenza di orientamenti: mentre il Garante della privacy italiano ha negato la possibilità di estendere la tutela della Direttiva europea sulla privacy e la relativa legge nazionale di trasposizione a Google Incorporated, il Garante della privacy spagnolo ne ha consentito indirettamente l'applicazione. Questo problema, insieme ad altri, è stato al centro di una riflessione importante da parte del legislatore comunitario, che ha prodotto l'attuale proposta di Regolamento sulla riservatezza, in cui si prevede espressamente, come detto, l'ampliamento del campo di applicazione del diritto dell'Unione europea.

Terza e ultima osservazione riguarda più propriamente la scelta di politica legislativa circa le modalità di tutela del diritto all'oblio.

La decisione del legislatore comunitario di utilizzare il Regolamento in luogo della Direttiva quale fonte-atto dell'intera materia della riservatezza, è da osservarsi criticamente.

La scelta del tipo di fonte, il Regolamento in luogo della Direttiva, è finalizzata a una tutela più omogenea del diritto alla riservatezza e a una minore frammentazione della materia, all'interno dello spazio normativo dell'Unione europea. Il Regolamento, infatti, è direttamente applicabile ai soggetti appartenenti agli Stati membri in ogni sua parte. Proprio questa caratteristica della fonte-atto, però, fa sorgere qualche dubbio sulla scelta del legislatore comunitario.

Invero, la rigidità del Regolamento potrebbe collidere con la mutevolezza cui è caratterizzata la materia della riservatezza nello specifico ambito di Internet. Google, in pochi anni, è diventato il motore di ricerca maggiormente utilizzato, conosciuto a livello globale e di cui pare non potersi fare a meno. Così in futuro non è da escludere che nuovi strumenti possano assumere lo stesso grado di pervasività. Il sistema di tutela del diritto alla riservatezza proposto con la fonte Regolamento, allora, rischia di risultare troppo rigido e inadatto ai mutamenti che il processo tecnologico comporta. In casi simili, la dottrina nonché la giurisprudenza comunitaria hanno avuto modo di osservare come il ricorso a norme che utilizzano clausole generali e che, dunque, rinviano alla normazione secondaria delle Autorità indipendenti, risulterebbe es-

n. 100/dicembre 2008, tutte pubblicate sul sito del Garante della privacy italiano [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Per il caso spagnolo vedi le seguenti pronunce dell'Agencia española de protección de datos, resolución n.: 2353/2011; 801/2011; 508/2011; 355/2011 tutte pubblicate sul sito del Garante della privacy spagnolo [www.agpd.es](http://www.agpd.es).

sere impresci  
necessaria ela  
sano una dat  
tuto affidare  
di principi, al  
nazionali prep  
Si deve pur s  
denza comun  
servanza di u  
le sanzioni am  
il regolatore s  
un quadro di  
valere i loro in  
tali degli utent

#### BIBLIOGRAFIA

- AAVV, *Comenta  
car ALZAGA V  
Editoriales de*
- BLANCO VALDES  
1978, Giappic
- CARRILLO Marc, *i  
española de den*
- CASSANO Giusep  
*diritto di famgl*
- CREMADES Javier,  
*jurídico español*
- FERRI Giovanni Ba  
*di diritto civile*
- MASSO GARROTE Fi  
*che nella Costituz  
nale in (a cura e  
berto, I vent'anni  
bunale costituzior  
di Scienze politica  
2000, 56, 57.*
- MEZZANOTTE Massa

di e italiani sul  
stra una diver-  
italiano ha ne-  
europea sulla  
Google Incorpo-  
indirettamente  
to al centro di  
mitario, che ha  
tezza, in cui si  
tempo di appli-

ante la scelta di  
all'oblio.

zare il Regola-  
a materia della

della Direttiva.  
riservatezza e a  
ello spazio nor-  
rettamente ap-  
ogni sua parte.  
orgere qualche

re con la mute-  
nello specifico  
otore di ricerca  
li cui pare non  
che nuovi stru-  
t. Il sistema di  
Regolamento,  
mutamenti che  
rina nonché la  
care come il ri-  
nque, rinviano  
nsulterebbe es-

la privacy italiano  
nce dell'Agencia  
11 508/2011; 355/  
www.agpd.es.

sere imprescindibile per assicurare al quadro normativo di tutele quella necessaria elasticità, utile per far fronte ai processi evolutivi che interessano una data materia. Sicché, la proposta di Regolamento avrebbe potuto affidare la tutela del diritto dell'oblio, posto un sistema normativo di principi, alla regolazione delle Autorità amministrative indipendenti nazionali preposte alla tutela della riservatezza nei singoli Stati membri. Si deve pur sempre tener conto di quelle materie per cui la giurisprudenza comunitaria, allo stesso modo di quella nazionale, richiede l'osservanza di uno stretto principio di legalità formale (un esempio sono le sanzioni amministrative). Senza contare che v'è il concreto rischio che il regolatore sia facilmente «catturato» dagli operatori economici che in un quadro di rigidità normativa potranno individuare gli spazi per far valere i loro interessi, a rischio di compromissione dei diritti fondamentali degli utenti-consumatori del mercato di internet.

#### BIBLIOGRAFIA

- AAVV, *Comentarios a la Constitucion Espanola de 1978*, (dirigidos por) Oscar ALZAGA VILLAAMIL, Tomo II, Articulos 10 a 23, Cortes Generales Editoriales de Derechos Reunidas, Madrid, Edersa, 1997.
- BLANCO VALDES Roberto L., *Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978*, Giappichelli, Torino, 1998, 160,161.
- CARRILLO Marc, *Derecho a la información y veracidad informativa*, in *Revista española de derecho constitucional*, 1998.
- CASSANO Giuseppe, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, 76-94.
- CREMADES Javier, *Los límites a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español*, Madrid, La Ley-Actualidad, 1995.
- FERRI Giovanni Battista, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, 801.
- MASSO GARROTE FRANCISCO Marcos, *I diritti fondamentali e le libertà pubbliche nella Costituzione spagnola del 1978 e nella giurisprudenza costituzionale* in (a cura di) PEGORARO Lucio, RINELLA Angelo, SCARCIGLIA Roberto, *I vent'anni della Costituzione spagnola nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale*, fascicolo 5 del *Quaderni giuridici del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste*, Padova, Cedam, 2000, 56, 57.
- MEZZANOTTE Massimiliano, *Il diritto all'oblio*. Contributo allo studio della

- privacy storica*, Collana della facoltà di giurisprudenza. Università degli studi di Teramo, Napoli-Roma, Edizioni Scientifiche italiane, 2009.
- MUÑOZ MACHADO Santiago, *Libertad de prensa y procesos por difamación*, Barcelona, Ariel, 1987.
- ROSEN Jeffrey, *Right to be forgotten*, rinvenibile all'indirizzo web <http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten>.
- ROSSI Emanuele, Commento all'art. 2 Cost., in BIFULCO Raffaele, CELOTTO Alfonso, OLIVETTI Marco (a cura di) *Commentario alla Costituzione*. Torino, Milano, Utet, 2006, 38 e ss.
- SCALISI Antonino, *Il diritto alla riservatezza*. Giuffrè, Milano, 2002.
- TEJEDOR HERRERO Fernando, *Honor, intimidad y propia imagen*, Madrid, 1990.

Le re  
pu

Master su Metodologia  
metodologica

SUMARIO: 1. PRE  
NISTE  
FILIT  
NESS

## 1. PREMESSA

In questo «*giuridico*», se considero sempre agevole «*giuridico*», non ferimento, ma adottando prospettive specialistiche, l'elemento di un sistema degli utenti. Vicini di contestualizzazione Rete, «*aggravata*» attività «*tradizionale*», considerata cartacea, sebbene renze, anzitutto